

Comune di PIETRA LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE**

SULLA PROPOSTA DI

**BILANCIO DI PREVISIONE**

**PER GLI ESERCIZI 2020-2022**

**E DOCUMENTI ALLEGATI**

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Monica SCIBILIA

## Comune di Pietra Ligure

### L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 4 dell'11 marzo 2020

#### PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Premesso che l'Organo di Revisione ha:

- esaminato la proposta di Bilancio di previsione 2020-2022, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Dlgs. 267/2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (di seguito per brevità, TUEL);
- visto il Dlgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

#### PRESENTA

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di Bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, del Comune di Pietra Ligure che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Pietra Ligure – Ventimiglia, 11 marzo 2020

L'Organo di Revisione

(Dott.ssa Monica SCIBILIA)

Firmato digitalmente



## Sommario

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI.....	4
NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE .....	5
DOMANDE PRELIMINARI .....	5
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI.....	6
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019 .....	6
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022.....	8
Riepilogo generale entrate e spese per titoli .....	9
Fondo pluriennale vincolato (FPV).....	11
Previsioni di cassa.....	13
Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022.....	16
Entrate e spese di carattere non ripetitivo .....	18
La nota integrativa .....	20
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI.....	24
Verifica della coerenza interna .....	24
Verifica della coerenza esterna .....	26
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2020-2022 .....	28
A) ENTRATE .....	28
Entrate da fiscalità locale .....	28
Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria.....	31
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni.....	31
Sanzioni amministrative da codice della strada .....	32
Proventi dei beni dell'ente .....	35
Proventi dei servizi pubblici .....	35
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI .....	37
Spese di personale.....	37
Spese per incarichi di collaborazione autonoma.....	38
Spese per acquisto beni e servizi.....	38
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).....	41
Fondo di riserva di competenza .....	46
Fondi per spese potenziali.....	47
Fondo di riserva di cassa.....	48
Fondo di garanzia dei debiti commerciali.....	48
ORGANISMI PARTECIPATI .....	50
SPESE IN CONTO CAPITALE.....	51
INDEBITAMENTO.....	53
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI .....	56
CONCLUSIONI.....	58

## **PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI**

L'Organo di Revisione economico-finanziaria del Comune di PIETRA LIGURE, Dott.ssa Monica Scibilia, nominato con delibera dell'organo consiliare n. 70 del 29/11/2018

### **PREMESSO**

- che l'Ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del Dlgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al Dlgs. 118/2011,
  - che è stata ricevuta in data 10/03/2020 la Delibera Comunale n. 44 del 25/02/2020 con la quale la Giunta Comunale ha approvato lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022 completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo;
- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL,
  - visto lo Statuto dell'Ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione,
  - visto il regolamento di contabilità,
  - visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

### **VISTI**

- il parere espresso in data 25/02/2020 dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 4 del Dlgs. 267/2000, sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: "Approvazione aggiornamento Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 e schema di bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022 e relativi allegati", in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022, rispetto alle risorse,
- il parere di regolarità contabile espresso in data 10/03/2020 dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di regolarità tecnica espresso in data 10/03/2020 dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 153, comma 4 del Dlgs. 267/2000, sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Approvazione aggiornamento Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 e bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022";

l'Organo di Revisione economico-finanziaria del Comune di PIETRA LIGURE

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del Dlgs. 267/2000.

## **NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE**

Il Comune di Pietra Ligure registra una popolazione al 01.01.2019, di 8.731 abitanti.

## **DOMANDE PRELIMINARI**

L'Ente entro il 30 novembre 2019 ha aggiornato gli stanziamenti 2019 del bilancio di previsione 2019-2021.

Essendo in esercizio provvisorio, l'Ente ha trasmesso al Tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio 2020 e gli stanziamenti di competenza 2020 del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio 2019, indicanti – per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

L'Organo di Revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del d.lgs n. 118/2011.

L'Ente ha gestito in esercizio provvisorio rispettando le prescrizioni e le limitazioni previste dall'art. 163 del TUEL

L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1 del Dlgs. 118/2011).

L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1 del Dlgs. 118/2011).

Al bilancio di previsione sono stati allegati i documenti di cui all'art. 11, co. 3, Dlgs. 118/2011, al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172, TUEL ed al DM 9 dicembre 2015, allegato 1, con particolare riferimento al Documento Unico di Programmazione (DUP).

L'Ente ha adottato il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui all'art. 18-bis, d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione.

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente non ha deliberato modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali.

In riferimento all'adozione del Piano triennale di contenimento della spesa ai sensi dell'art. 2 comma 594 e segg. della Legge 244/2007 si dà atto che con il comma 2 dell'articolo 57 della Legge di Bilancio 2020 ha previsto che: "*a decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi e enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa per formazione di cui all' articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*".

L'Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità a breve termine per l'accelerazione del pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell'art. 1, commi da 849 a 857, della Legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019).

L'Ente non si è avvalso della possibilità di rinegoziare i mutui della Cassa Depositi e Prestiti trasferiti al Ministero dell'Economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3 del DL 269/2003, convertito con modificazioni dalla Legge 326/2003, prevista dall'art. 1, comma 961 della Legge di bilancio 2019, le cui modalità operative sono state definite dal D.M. 30/08/2019.

## **VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI**

### **GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019**

*Si evidenzia che, nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato prima dell'approvazione del rendiconto, occorre fare riferimento ai dati presuntivi con i quali l'Ente costruisce il prospetto di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione.*

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 21 del 24/05/2019 la proposta di rendiconto per l'esercizio 2018.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale n 11 in data 13/05/2019 si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- sono stati segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento alla data del rilascio del predetto verbale n. 11, per l'importo di € 7.002,80
- non risultano passività probabili da finanziare,
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;
- gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell'anno 2018 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2018 così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

**Risultato di amministrazione**

	<b>31/12/2018</b>
Risultato di amministrazione (+)	3.480.221,35
di cui:	
a) Fondi vincolati	553.200,49
b) Fondi accantonati	2.800.039,48
c) Fondi destinati ad investimento	113.593,39
d) Fondi liberi	13.387,99
<b>AVANZO</b>	<b>3.480.221,35</b>

*L'articolo 4, comma 6, decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, prevede "La nota integrativa al bilancio di previsione indica le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria. La nota integrativa indica altresì le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011."*

*Pertanto, la nota integrativa descrive la composizione del risultato di amministrazione presunto individuato nell'allegato a) al bilancio di previsione (lettera E), se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, indica le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.*

*Tali indicazioni sono sinteticamente riepilogate nelle tabelle riportate al punto 9.11.7 del principio contabile 4/1.*

Non risultano pervenute all'Organo di Revisione comunicazioni inerenti eventuali debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.

Dalle comunicazioni ricevute non risultano passività potenziali probabili per una entità superiore al fondo accantonato nel risultato d'amministrazione.

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

**Situazione di cassa al 31/12:**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Disponibilità:	1.065.586,59	2.130.194,58	2.696.594,28
di cui cassa vincolata	4.324,44	4.324,44	4.324,44
anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00	0,00

*Qualora il bilancio di previsione sia approvato entro il 31/12 occorre inserire il dato presunto del fondo di cassa finale dell'esercizio 2019 (allegato 9 "quadro generale riassuntivo" e "allegato f").*

*Nel caso in cui l'ente preveda la non restituzione dell'anticipazione di cassa entro la chiusura dell'esercizio finanziario il saldo indicato deve essere pari a zero e nei residui passivi presunti occorre indicare la stima dell'importo da restituire al titolo V.*

L'Ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

L'impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 è tale da garantire il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 del TUEL.

L'impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, Legge 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1° agosto 2019.

Ai fini della determinazione degli equilibri non sono stati adeguatamente considerati gli effetti derivanti sia dall'eventuale applicazione della definizione agevolata dei ruoli ex DL 119/2018 sia delle ingiunzioni fiscali ex art. 15 DL 34/2019 e degli effetti della proroga delle definizioni agevolate ex art. 16-*bis* DL 34/2019 sia, infine, dall'annullamento automatico dei crediti fino a mille euro ex art. 4, comma 1 DL 119/2018 tenendo conto dei criteri di contabilizzazione dello stralcio indicati dall'art. 16-*quater* del DL 34/2019.

## **BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022**

L'Organo di Revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del TUEL.

Le previsioni di competenza per gli anni 2020, 2021 e 2022 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2019 sono così formulate:

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

Tit.	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previs.DEF.2019			
				Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni di competenza	230.801,66	219.095,03	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	840.864,64	802.678,64	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	previsioni di competenza	430.780,70	0,00		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente	previsioni di competenza	0,00	0,00		
	- di cui utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	previsioni di cassa	2.130.194,58	2.696.594,28		
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.760.393,31 previsione di competenza previsione di cassa	14.584.852,12 23.154.738,95	14.792.852,12 22.273.245,43	14.792.852,12	14.792.852,12
2	Trasferimenti correnti	196.808,70 previsione di competenza previsione di cassa	896.172,73 1.137.091,80	1.799.489,13 1.996.297,83	787.273,93	787.273,93
3	Entrate extratributarie	6.294.634,26 previsione di competenza previsione di cassa	3.894.415,85 9.375.414,17	3.509.504,44 9.554.138,70	3.354.471,91	3.354.471,91
4	Entrate in conto capitale	922.569,69 previsione di competenza previsione di cassa	1.855.762,35 2.273.545,45	7.669.915,05 5.642.484,74	605.000,00	533.000,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00 previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
6	Accensione prestiti	867.140,47 previsione di competenza previsione di cassa	764.000,00 775.510,81	0,00 867.140,47	0,00	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00 previsione di competenza previsione di cassa	3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00 3.000.000,00	0,00	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	200.282,05 previsione di competenza previsione di cassa	4.350.974,00 4.514.156,37	4.306.792,00 4.507.074,05	4.306.792,00	4.306.792,00
	<b>TOTALE</b>	<b>17.241.828,48 previsione di competenza</b> <b>previsione di cassa</b>	<b>29.346.177,05</b> <b>44.230.457,55</b>	<b>35.078.552,74</b> <b>47.840.381,22</b>	<b>23.846.389,96</b>	<b>23.774.389,96</b>
	<b>Tot.generale Entrate</b>	<b>17.241.828,48 previsione di competenza</b> <b>previsione di cassa</b>	<b>30.848.624,05</b> <b>46.360.652,13</b>	<b>36.100.326,41</b> <b>50.536.975,50</b>	<b>23.846.389,96</b>	<b>23.774.389,96</b>

aff

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Tit.	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni DEF. 2019	Previsioni		
				Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00
1	Spese correnti	10.642.875,84	18.132.895,30	18.049.000,45	17.203.971,20	17.148.464,50
	previsione di competenza di cui già impegnato			219.095,03	0,00	0,00
	di cui fpluriennale vincolato		219.095,03	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		29.353.320,70	28.161.413,31		
2	Spese in conto capitale	2.921.058,35	3.761.699,04	9.013.953,69	612.000,00	540.000,00
	previsione di competenza di cui già impegnato			802.678,64	0,00	0,00
	di cui fpluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		4.397.734,75	8.435.012,04		
3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fpluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	0,00		
4	Rimborso di prestiti	0,00	1.603.055,71	1.730.580,27	1.723.626,76	1.779.133,46
	previsione di competenza di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fpluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		1.603.055,71	1.730.580,27		
5	Chiusura anticipazioni da Istituto Tesorie/Cassiere	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	previsione di competenza di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fpluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		3.000.000,00	3.000.000,00		
7	Spese per c/terzi e partite di giro	1.580.202,44	4.350.974,00	4.306.792,00	4.306.792,00	4.306.792,00
	previsione di competenza di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fpluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		6.103.223,99	5.886.994,44		
	<b>Totale titoli</b>	<b>15.144.136,63</b>	<b>30.848.624,05</b>	<b>36.100.326,41</b>	<b>23.846.389,96</b>	<b>23.774.389,96</b>
	di cui già impegnato			1.021.773,67	0,00	0,00
	di cui fpluriennale vincolato		219.095,03	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		44.457.335,15	47.214.000,06		
	<b>Totale generale spese</b>	<b>15.144.136,63</b>	<b>30.848.624,05</b>	<b>36.100.326,41</b>	<b>23.846.389,96</b>	<b>23.774.389,96</b>
	di cui già impegnato			1.021.773,67	0,00	0,00
	di cui fpluriennale vincolato		219.095,03	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		44.457.335,15	47.214.000,06		

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

*La nota integrativa al bilancio deve indicare le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'art. 3, comma 13 del Dlgs. 118/11 o dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio, distinguendo la quota derivante dal riaccertamento straordinario da quella derivante dalla gestione ordinaria (art. 4, co. 6, DM 2 aprile 2015).*

### **Avanzo presunto**

*Il principio contabile 4/2 stabilisce che non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale). Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.*

*Qualora l'ente intenda applicare al bilancio di previsione le quote vincolate ed accantonate nelle modalità previste dal principio è necessario allegare i nuovi prospetti a1) e a2) previsti dal Decreto del 01/08/2019*

### **Fondo pluriennale vincolato (FPV)**

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

*La contabilizzazione del FPV deve tener conto delle novità approvato con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D. Lgs. 118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche.*

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per l'esercizio 2020 sono le seguenti:

<b>Fonti di finanziamento FPV</b>	<b>Importo</b>
Totale entrate correnti vincolate	0,00
Entrata corrente non vincolata in deroga per spese di personale	219.095,03
Entrata corrente non vincolata in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
Entrata in conto capitale	0,00
Assunzione prestiti/indebitamento	802.678,74
Altre risorse	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.021.773,77</b>

L'Organo di Revisione ha verificato, anche mediante controlli a campione, i cronoprogrammi di spesa e che il Fpv di spesa (esercizio 2019) - pari ad € 1.021.773,67 - corrisponda all'Fpv di entrata dell'esercizio successivo (2020) per l'importo di € 1.021.773,67 relativo alle seguenti missioni e programmi:

**Composizioni per Missioni e Programmi del FPV esercizio 2020**

<u>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</u>		
cap.120/10/5 lavoro straordinario	17.422,99	
cap.120/10/99 retribuz.serv.amministr.	<u>8.000,00</u>	
<b>02 Segreteria generale</b>		<b>25.422,99</b>
cap.780/57/1 fondo incentivante ufficio tributi	73.646,39	
cap.780/545/1 indennità titolari di P.O.	14.632,89	
cap.780/546/1 fondo incentivante dirigenza	13.101,36	
cap.780/546/99 fondo miglioramento effic.serv.	<u>78.241,67</u>	
<b>11 Altri servizi generali</b>		<b><u>179.622,31</u></b>
<b>Totale Missione 1</b>		<b>205.045,30</b>
<u>Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza</u>		
cap.1130/261/1 sp.interventi sicurezza stradale	<u>14.049,73</u>	
<b>01 Polizia Locale e Amministrativa</b>		<b><u>14.049,73</u></b>
<b>Totale Missione 3</b>		<b><u>14.049,73</u></b>
<b>Totale FPV entrata parte corrente</b>		<b><u>219.095,03</u></b>
<u>Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>		
<b>05 Viabilità e infrastrutture stradali</b>	<b><u>802.678,64</u></b>	
<b>Totale Missione 9</b>		<b><u>802.678,64</u></b>
<b>Totale FPV entrata parte capitale</b>		<b><u>802.678,64</u></b>
<b>Totale FPV entrata</b>		<b><u>1.021.773,67</u></b>

**Previsioni di cassa**

<b>RIEPILOGO GENERALE (previsioni di cassa) ENTRATE PER TITOLI</b>	
	Previsioni di cassa anno 2020
	<b>Fondo di Cassa al 01/01/esercizio di riferimento</b> 2.696.594,28
<b>Tit.</b>	
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i> 22.273.245,43
2	<i>Trasferimenti correnti</i> 1.996.297,83
3	<i>Entrate extratributarie</i> 9.554.138,70
4	<i>Entrate in conto capitale</i> 5.642.484,74
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i> 0,00
6	<i>Accensione prestiti</i> 867.140,47
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i> 3.000.000,00
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i> 4.507.074,05
	<b>TOTALE TITOLI</b> 47.840.381,22
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b> 50.536.975,50

<b>RIEPILOGO GENERALE (previsioni di cassa) SPESE PER TITOLI</b>	
	Previsioni di cassa anno 2020
1	<i>Spese correnti</i> 28.161.413,31
2	<i>Spese in conto capitale</i> 8.435.012,04
3	<i>Spese per incremento attività finanziarie</i> 0,00
4	<i>Rimborso di prestiti</i> 1.730.580,27
5	<i>Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i> 3.000.000,00
7	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i> 5.886.994,44
	<b>TOTALE TITOLI</b> 47.214.000,06
	<b>SALDO DI CASSA FINALE PRESUNTO</b> 3.322.975,44

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

L'Organo di Revisione ha verificato che la previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto.

In merito alla previsione di cassa spesa, l'Organo di Revisione ha verificato che la previsione tenga in considerazione le poste per le quali risulta prevista la reimputazione ("di cui FPV") e che, pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio.

L'Organo di Revisione prende atto che i singoli dirigenti o responsabili di servizi hanno partecipato alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

Dalle comunicazioni ricevute dall'Ente risultano fondi vincolati al 31/12/2019 e la cassa vincolata al 31/12/2019 risulta pari ad € 4.324,44.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

**ANNO 2020:**

<b>BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE <u>ENTRATE</u> PER TITOLI</b>					
Tit.	DENOMINAZIONE	Residui	Previsione competenza	TOTALE	Previsione cassa
	<b>Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento</b>				<b>2.696.594,28</b>
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	8.760.393,31	14.792.852,12	23.553.245,43	22.273.245,43
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	196.808,70	1.799.489,13	1.996.297,83	1.996.297,83
3	<i>Entrate extratributarie</i>	6.294.634,26	3.509.504,44	9.804.138,70	9.554.138,70
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	922.569,69	7.669.915,05	8.592.484,74	5.642.484,74
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<i>Accensione prestiti</i>	867.140,47	0,00	867.140,47	867.140,47
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	200.282,05	4.306.792,00	4.507.074,05	4.507.074,05
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>17.241.828,48</b>	<b>35.078.552,74</b>	<b>52.320.381,22</b>	<b>47.840.381,22</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>17.241.828,48</b>	<b>35.078.552,74</b>	<b>52.320.381,22</b>	<b>50.536.975,50</b>

<b>BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE <u>SPESE</u> PER TITOLI</b>					
Tit.	DENOMINAZIONE	Residui	Previsione competenza	TOTALE	Previsione cassa
1	<i>Spese correnti</i>	10.642.875,84	18.049.000,45	28.691.876,29	28.161.413,31
2	<i>Spese in conto capitale</i>	2.921.058,35	9.013.953,69	11.935.012,04	8.435.012,04
3	<i>Spese per incremento di attività finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<i>Rimborso di Prestiti</i>	0,00	1.730.580,27	1.730.580,27	1.730.580,27
5	<i>Chiusura Anticipazioni Da Istituto Tesoriere/Cassiere</i>	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7	<i>Spese per conto Terzi e Partite di giro</i>	1.580.202,44	4.306.792,00	5.886.994,44	5.886.994,44
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>15.144.136,63</b>	<b>36.100.326,41</b>	<b>51.244.463,04</b>	<b>47.214.000,06</b>
	<b>SALDO DI CASSA PRESUNTO FINALE</b>				<b>3.322.975,44</b>

*N.B. La Legge di Bilancio 2019 (145/2018) prevede al comma 906 "Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a quattro dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2019".*

*Per il bilancio 2020 il limite torna ad essere quello ordinario dei tre dodicesimi.*

**Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022**

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			2.696.594,28		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		219.095,03	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		20.101.845,69 <i>0,00</i>	18.934.597,96 <i>0,00</i>	18.934.597,96 <i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		18.049.000,45 <i>0,00</i> <i>488.549,02</i>	17.203.971,20 <i>0,00</i> <i>514.262,12</i>	17.148.464,50 <i>0,00</i> <i>514.262,12</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		13.000,00	13.000,00	19.000,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		1.730.580,27 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	1.723.626,76 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	1.779.133,46 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>528.360,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 <i>0,00</i>	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		75.000,00 <i>0,00</i>	13.000,00 <i>0,00</i>	19.000,00 <i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		603.360,00	7.000,00	7.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>O=G+H+I-L+M</b>

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:**

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Utilizzo proventi alienazioni

*Il comma 866 dell'art. 1 della Legge 205/2017 consente che gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:*

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;*
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al Dlgs. 118/2011;*
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.*

*L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art. 1 comma 866 della Legge 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.*

L'Ente non si è avvalso della facoltà di cui al co. 866, art. 1, Legge 205/2017 (così come modificato dall'art. 11-bis, comma 4, D.L. 135/2018) il quale prevede la possibilità per gli enti locali di utilizzare i "... proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento"

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

*Il comma 867 dell'art. 1 della Legge 205/2017 estende fino al 2020 la disposizione che consente agli enti territoriali, per gli anni 2015-2020, l'utilizzo senza vincoli di destinazione delle risorse*

*derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi (art. 7, co. 2, D.L. 78/2015), anche per spesa corrente.*

*La disposizione previgente limitava l'applicazione della disposizione al periodo 2015-2017.*

Atteso che l'Ente non ha effettuato alcuna rinegoziazione di mutui e prestiti, non si è conseguentemente avvalso della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1 comma 867, Legge 205/2017.

### **Entrate e spese di carattere non ripetitivo**

L'articolo 25, comma 1, lettera b), Legge 196/2009, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

*Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al Dlgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:*

- *sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:*
  - a) *donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni,*
  - b) *condoni,*
  - c) *gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria,*
  - d) *entrate per eventi calamitosi,*
  - e) *alienazione di immobilizzazioni,*
  - f) *accensioni di prestiti,*
  - g) *contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.*
- *Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:*
  - a) *consultazioni elettorali o referendarie locali,*
  - b) *ripianti disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,*
  - c) *eventi calamitosi,*
  - d) *sentenze esecutive ed atti equiparati,*
  - e) *investimenti diretti,*
  - f) *contributi agli investimenti.*

*Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.*

*Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.*

*È opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.*

*In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.*

*Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 Dlgs.118/2011).*

L'Organo di Revisione raccomanda all'Ente la puntuale individuazione - relativamente alle tre annualità del bilancio di previsione - delle seguenti entrate e spese riferite rispettivamente ai primi tre titoli ed al titolo I, che hanno carattere di eccezionalità e non ripetitività, atteso l'impatto rilevante delle stime suddette sugli equilibri del bilancio di previsione, con la precisazione che trattasi esclusivamente dell'importo c.d "eccedente" cioè che supera la media dei cinque anni precedenti:

<b>Entrate del titolo I-II-III non ricorrenti destinate a spesa corrente</b>
Entrate da titoli abitativi edilizi - quota destinata alla parte corrente
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni
Recupero evasione tributaria
Canoni per concessioni pluriennali
Sanzioni codice della strada
Entrate per eventi calamitosi
Altre da specificare

<b>Spese del titolo 1° non ricorrenti</b>
consultazione elettorali e referendarie locali
spese per eventi calamitosi
sentenze esecutive e atti equiparati
ripiano disavanzi organismi partecipati
penale estinzione anticipata prestiti
altre da specificare

## **La nota integrativa**

*L'aggiornamento dovuto al decreto del 1° agosto 2019 del principio contabile n. 4/2 della contabilità finanziaria rivede e specifica i contenuti della nota integrativa al bilancio di previsione, che costituisce un fondamentale documento di approfondimento dei «numeri» del documento programmatico.*

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del Dlgs. 118/2011 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del TUEL;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

*Il principio 4/2 precisa inoltre:*

*9.11.2 La prima parte della nota integrativa riguarda criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.*

*Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:*

- alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;*
- agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.*

**9.11.3** *La nota analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.*

*Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:*

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;*
- b) condoni;*
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;*
- d) entrate per eventi calamitosi;*
- e) alienazione di immobilizzazioni*

*le accensioni di prestiti;*

- f) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.*

*Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:*

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,*
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,*
- c) gli eventi calamitosi,*
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,*
- e) gli investimenti diretti,*
- f) i contributi agli investimenti.*

*La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.*

*A tal fine, per ciascuna operazione in derivati sono indicate:*

- a) -informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;*
- b) il loro fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, determinato secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394;*
- c) il valore nominale e il fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, della passività sulla quale insiste il derivato stesso ed il relativo tasso di interesse;*
- d) Gli stanziamenti del bilancio di previsione relativi ai flussi di entrata e di spesa riguardanti ciascun derivato, relativi agli esercizi considerati nel bilancio e i criteri di valutazione adottati per l'elaborazione di tali previsioni*
- e) il tasso costo finale sintetico presunto a carico dell'Ente, calcolato, per ciascun esercizio cui il bilancio si riferisce, secondo la seguente formulazione:  $(TFSCFS = \{[(\text{Interessi su debito sottostante} \pm \text{Differenziali swap}) * 36000] / [(\text{Nominale} * 365)]\}$ . Gli importi relativi agli interessi e ai differenziali swap sono calcolati facendo riferimento agli stanziamenti iscritti in bilancio,*

*Ai fini dell'applicazione del presente principio, per la definizione di strumento finanziari derivato si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.*

**Il principio poi pone attenzione sulla copertura degli investimenti, in particolare per gli enti che utilizzano il margine corrente per il finanziamento delle spese di investimento negli anni successivi a quello di riferimento:**

*9.11.6 L'articolo 11, comma 5, lettera d) del presente decreto prevede che la nota integrativa indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.*

*L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.*

*Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:*

- a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;*
- b) le entrate in conto capitale (titolo 4);*
- c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alle spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;*
- d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.*

*Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica.*

*Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.*

*Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.*

*Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10).*

*Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, è dedicata una particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.*

*In relazione alla differente disciplina delle modalità di copertura e delle verifiche da effettuare ai fini dell'attestazione della copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo ad impegni concernenti investimenti, per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione successivo a quello in corso di gestione, tale saldo positivo è distinto nelle seguenti componenti:*

- una quota di importo non superiore al limite previsto dal principio contabile generale n. 16, specificato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.3.6,*

- una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate,
- una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.

Con riferimento a ciascuna quota del saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio relativo agli esercizi successivi al primo, la nota integrativa:

- a) descrive le modalità di quantificazione della stessa;
- b) da atto del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria e dei relativi principi applicati;
- c) riporta l'elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di stanziare nel bilancio gestionale/PEG per gli esercizi successivi a quello in corso di gestione, e di cui ciascuna componente del saldo positivo costituisce la copertura finanziaria.

In occasione dell'attestazione di copertura finanziaria, la consueta verifica concernente la capienza degli stanziamenti, sia riferiti all'esercizio in corso che a quelli successivi, riguardanti tali capitoli/articoli costituisce il riscontro della copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano impegni per investimenti finanziati dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio.

In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche la sezione della nota integrativa che elenca gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti.

N.B. Nella stessa nota, inoltre, gli enti in disavanzo (lettera E) individuano l'importo del risultato di amministrazione presunto che possono applicare al bilancio di previsione, nel rispetto dell'articolo 1, commi 897/900, della legge di bilancio 2019.

Si tratta, come noto, della disposizione che consente agli enti che presentano una consistenza positiva della lettera A) del risultato di amministrazione di applicare quote di avanzo (non libero ovviamente) per la differenza tra quest'ultima grandezza e il valore minimo obbligatorio del fondo crediti di dubbia esigibilità e del valore del fondo anticipazioni di liquidità, aumentata della quota iscritta a ripiano nel primo esercizio del bilancio.

Qualora, di converso, la differenza sia nulla o sia negativa, dal momento che il risultato di amministrazione «non copre» gli obblighi di costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità ovvero del fondo per l'anticipazione di liquidità, allora l'applicazione delle quote di avanzo accantonato, vincolato o destinato può avvenire entro il limite (quantitativo) della quota di disavanzo applicata al primo esercizio del bilancio di previsione.

Si tratta di una informativa appropriata e utile che consente di chiarire la conformità delle applicazioni di avanzo non libero da parte degli enti che hanno registrato un disavanzo in fase di ripiano progressivo e che, in questo modo, esplicitano chiaramente le quote utilizzabili.

Infine, sempre secondo il principio, è utile ricordare che la nota integrativa deve provvedere a descrivere (con riferimento alle componenti più rilevanti) l'utilizzo dei fondi e delle entrate vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto, previsto nel bilancio di previsione, nel rispetto dei vincoli e delle finalità degli accantonamenti.

## **VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI**

*I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:*

- a. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);*
- b. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.*
- c. Pertanto, il principio di coerenza implica una considerazione "complessiva e integrata" del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione.*

*Ne consegue che l'organo di revisione verifichi, la presenza degli elementi costitutivi di ciascun documento di programmazione e la loro integrazione risulta necessaria, al fine di garantire in termini comprensibili la valenza programmatica, contabile ed organizzativa dei documenti in oggetto, nonché l'orientamento ai portatori di interesse nella loro redazione.*

*La verifica della coerenza è circoscritta solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.*

### **Verifica della coerenza interna**

L'Organo di Revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2020/2022 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

### **Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP**

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del contenuto minimo previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al Dlgs. 118/2011).

Sulla nota di aggiornamento al DUP 2020/2022 l'Organo di Revisione ha espresso parere con verbale n. 3 dell'11/03/2020 attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.

*Si rileva che, se la proposta iniziale di DUP al 31.7 viene presentata in Consiglio per la sola presa d'atto, non è necessario che l'organo di revisione esprima il proprio parere.*

### **Strumenti obbligatori di programmazione di settore**

Il DUP contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio:

## **1. Programma triennale lavori pubblici**

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del Dlgs. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2020/2022 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni dei pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato.

L'Organo di Revisione ha verificato inoltre la compatibilità del cronoprogramma dei pagamenti con le previsioni di cassa del primo esercizio.

L'aggiornamento dello schema di programma dei lavori pubblici per il triennio 2020-2021-2022 e l'elenco annuale 2020 dei lavori pubblici sono stati approvati dalla Giunta Comunale con delibera n. 37 del 18/02/2020 e, dopo la suddetta approvazione consiliare, l'atto dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

## **2. Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi**

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del Dlgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018.

Il programma biennale di forniture e servizi per il biennio 2020/2021 è stato approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 26 del 18/02/2020.

*(Nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente")*

*Ai sensi del comma 6 dell'art. 21 Dlgs. 50/2016 il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatarie individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del Decreto Legge 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 89/2014, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi*

*informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della Legge 208/2015.*

*Il programma biennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.*

### **3. Programmazione triennale fabbisogni del personale**

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del Dlgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27/07/2018, n. 173.

Il programma dei fabbisogni del personale per il triennio 2020/2022 e per l'anno 2020 è stato adottato dalla Giunta Comunale, in particolare l'ultimo aggiornamento è stato approvato con la delibera n. 40 del 25/02/2020.

Su quest'ultimo atto l'Organo di Revisione ha formulato il parere con verbale n. 2 del 25/02/2020, ai sensi dell'art. 19 della Legge 448/2001.

I fabbisogni di personale nel triennio 2020/2022, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale.

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni.

### **4. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (ricognizione del patrimonio immobiliare)** (art. 58, comma 1 Legge 112/2008)

Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (ricognizione del patrimonio immobiliare) è stato approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 20 del 18/02/2020.

### **Verifica della coerenza esterna**

#### **Equilibri di finanza pubblica**

*I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (145/2018) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (Dlgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in*

*presenza di un risultato di competenza non negativo”, desunto “dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”, allegato 10 al Dlgs. 118/2011 (co. 821) come modificato dal DM 01 agosto 2019.*

**VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2020-2022**

**A) ENTRATE**

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2020-2022, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

**Entrate da fiscalità locale** (previsioni di competenza):

**Addizionale Comunale all'Irpef**

Il comune ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del Dlgs. 360/1998, l'addizionale all'IRPEF, confermando anche per l'anno 2020 l'aliquota dello 0,80 che era stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 26.03.2008.

Il gettito è così previsto:

Prev.def. 2019 (*)	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
960.000,00	953.000,00	953.000,00	953.000,00

(\*) Preconsuntivo 2019

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 118/2011.

**IMU e TASI/TARI**

La Legge di Bilancio 2020 ha abolito dal 01/01/2020 la IUC (ad eccezione della TARI) sostituita dalla nuova imposta che unifica IMU e TASI - la c.d. "super IMU"; la nuova IMU 2020 mantiene l'esenzione già prevista per IMU e TASI per la prima casa definita come abitazione principale.

Il gettito stimato per l'Imposta Unica Comunale, nella sua articolazione IMU/TASI/TARI, è così composto:

	Prev.def. 2019 (*)	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
IMU	9.600.000,00	10.470.000,00	10.470.000,00	10.470.000,00
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00
TARES	2.751.852,12	2.751.852,12	2.751.852,12	2.751.852,12
TASI	720.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>13.071.852,12</b>	<b>13.221.852,12</b>	<b>13.221.852,12</b>	<b>13.221.852,12</b>

(\*) Preconsuntivo 2019

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

Fino all'approvando bilancio di previsione 2020/2022 la modalità di commisurazione della tariffa era effettuata dall'Ente sulla base del criterio "medio ordinario", ovvero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, piuttosto che sulla base dell'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

La tariffa era determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

Nella determinazione dei costi - a partire dall'anno 2018 - ai sensi del comma 653 dell'art.1 della Legge 147/2013 il comune ha tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard.

Precedentemente all'entrata in vigore della legge di conversione del DL 124/2019 (cd. "Decreto Fiscale") le componenti tariffarie a partire dal 1° gennaio 2020 avrebbero dovuto essere determinate in base al nuovo Metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR), disciplinato dalla deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA") n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019, con l'entrata pertanto in vigore a far data dal 1° gennaio 2020.

Il 24/12/2019 è stata però pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 157 del 19/12/2019 (entrata in vigore il 25/12/2019), di conversione in legge, con modificazioni, del DL 124/2019 recante disposizioni urgenti in materia fiscale, la quale ha inserito, dopo l'art. 57, l'art. 57-bis intitolato "*Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione piano economico finanziario e delle tariffe ...*" che ha apportato le seguenti modifiche all'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- ✓ *"a) Al comma 652, terzo periodo le parole: "per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205".*

Pertanto con la conversione in legge del decreto fiscale è stato **prorogato "fino a diversa regolazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente" l'utilizzo del criterio "medio ordinario" per la TARI**, consentendo ai comuni, nelle more della revisione del regolamento sul metodo normalizzato (DPR 158/1999), di poter continuare a misurare la TARI sulla base del predetto criterio "medio ordinario", ovvero sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione ad usi e tipologie di attività svolte e non sulla base dell'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

- ✓ *Inoltre - con riferimento al comma 683 che dispone che: "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale" - l'art. 57 bis della Legge 157/2019 ha previsto che:*

*"b) dopo il comma 683 è inserito il seguente 683 bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27*

*dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile”.*

Pertanto l’Organo di Revisione prende atto della proroga della modalità di misurazione del tributo sulla base del criterio medio-ordinario - e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti - oltre che del rinvio al 30/04/2020 del termine per l’approvazione da parte del Consiglio Comunale della disciplina dell’applicazione del tributo in argomento (tariffe, regolamenti della TARI e tariffa corrispettiva), non correlato, pertanto, al termine per l’approvazione del bilancio di previsione.

### **Altri Tributi Comunali**

Oltre all’addizionale comunale all’IRPEF ed alla nuova imposta che unifica IMU e TASI l’Ente ha istituito i seguenti tributi:

- imposta comunale sulla pubblicità (ICP), atteso che l’Ente non si è avvalso della facoltà prevista dall’art. 62, Dlgs. 446/1997 di eliminare tale tributo dall’anno 1999 e di sostituirlo con un canone patrimoniale per l’installazione di mezzi pubblicitari (CIMP),
- canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP),
- imposta di soggiorno,
- diritti pubbliche affissioni.

<i><b>Altri Tributi</b></i>	<b>Prev.definitive 2019</b>	<b>Previsione 2020</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Previsione 2022</b>
ICP	67.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
COSAP	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Imposta soggiorno	180.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Diritti pubbl.affissioni	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>Totale</b>	<b>433.000,00</b>	<b>498.000,00</b>	<b>498.000,00</b>	<b>498.000,00</b>

L’Organo di Revisione raccomandata all’Ente - avendo istituito l’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio – di destinare il relativo gettito al finanziamento di interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali (rif. art. 4 Dlgs 23/2011).

**Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria**

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

**Entrate recupero evasione**

<b>Tributo</b>	<b>Accertamento * 2018</b>	<b>Residuo * 2018</b>	<b>Assestato 2019</b>	<b>Previsione 2020</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Previsione 2022</b>
Ici	237.010,78	214.462,50	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Imu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Addizionale Irpef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tari (smalt.rifiuti)	103.749,44	79.636,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Tosap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposta pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>340.760,22</b>	<b>294.099,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>

\* accertato 2019 e residuo 2019 (solo) se approvato il rendiconto 2019

\* accertato 2018 e residuo 2018 (solo) se non approvato il rendiconto 2019

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2022 appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo.

**Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni**

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

<b>Anno</b>	<b>Entrata (in conto capitale)</b>
2018 <sup>rendiconto</sup>	232.379,74
2019 <sup>prev.definitive</sup>	300.307,07
2020	550.000,00
2021	370.000,00
2022	410.000,00

In riferimento alla disciplina vincolistica delle entrate attinenti gli oneri di urbanizzazione occorre premettere in via generale che nel quadro del vigente ordinamento finanziario e contabile degli enti locali si rinviene il principio generale che vieta il finanziamento di spese correnti con entrate in conto capitale; pertanto l'utilizzo di entrate in conto capitale per il finanziamento di spese correnti,

in deroga al principio suddetto, può essere autorizzato solo da specifiche disposizioni di legge, quali quelli che riguardano i proventi in argomento, entrate da titoli abitativi e relative sanzioni - cd. "oneri di urbanizzazione".

Ciò premesso si rileva l'art. 1, comma 461, Legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) ha abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2018, l'art. 2, comma 8, Legge 244/2007 che permetteva per i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia la possibilità di: «essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale».

Pertanto dal 01/01/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni previste dal testo unico di cui al DPR 380/2001 sono destinate esclusivamente e senza vincoli temporali solo agli specifici utilizzi, attinenti prevalentemente a spese in conto capitale, stabiliti dalla Legge di Bilancio 2017 (comma 460, così come modificato nel 2017), ovvero:

- alla realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria,
- al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate,
- ad interventi di riuso e di rigenerazione,
- ad interventi di demolizione di costruzioni abusive,
- all'acquisizione ed alla realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico,
- ad interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico,
- ad interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano,
- a spese di progettazione per opere pubbliche.

Come chiarito da Arconet, in risposta alla FAQ n.28 del 19/02/2018: "*L'art. 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, per le entrate derivanti dai titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, individua un insieme di possibili destinazioni, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità dell'ente. Si ritiene pertanto che tale elenco, previsto dalla legge, non rappresenti un vincolo di destinazione specifico ma una generica destinazione ad una categoria di spese*".

L'Organo di Revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla Legge 232/2016 art.1 comma 460 e s.m.i..

### **Sanzioni amministrative da Codice della Strada**

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

**Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione Codice della Strada**

TIPOLOGIA	Previsione	Previsione	Previsione
	2020	2021	2022
sanzioni ex art.208, co 1, CdS	400.000,00	400.000,00	400.000,00
sanzioni ex art.142 co 12, CdS	0,00	0,00	0,00
<b>Totale SANZIONI (entrate)</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	88.620,04	93.284,25	93.284,25
Percentuale fondo (%)	<b>22,155%</b>	<b>23,321%</b>	<b>23,321%</b>

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

La somma da assoggettare a vincoli è così distinta:

- Euro 155.689,98 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del Codice della Strada (Dlgs. 285/1992) (pari alla 50% della differenza tra la previsione di Euro 400.000,00 ed il Fondo Crediti Dubbia esigibilità di Euro 88.620,04):

TIPOLOGIA	Previsione
	2020
sanzioni ex art.208, co 1, CdS	400.000,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	-88.620,04
Differenza	311.379,96
Percentuale da assoggettare a vincolo	50,00%
Somma da assoggettare a vincoli	155.689,98
<b>Somma effettivamente destinata</b>	<b>158.500,00</b>
<b>Percentuale di destinazione effettiva</b>	<b>50,90%</b>

- Euro zero per sanzioni ex art.142, comma 12 bis del Codice della Strada (Dlgs. 285/1992).

Con atto di Giunta Comunale n. 27 del 18/02/2020 la somma di Euro 158.500,00 (pari al 50,90% della previsione meno fondo) è stata destinata:

**comma 4 lett. a), quota minima 25% di 158.500,00** **tit.** **39.625,00**

Cap.2780/435/5 Spese per sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica stradale	1	39.625,00
---	---	-----------

**comma 4 lett. a), quota minima 25% di 158.500,00** **39.625,00**

Spese per potenziamento attività di controllo ed accertamento violazioni in materia di circolazione:		39.625,00
Cap.1130/125/50 noleggio autovetture ed altre attrezzature	1	20.625,00
Cap.1130/125/99 prestazioni per assistenza informatica e manutenzione macchine P.M.	1	10.000,00
Cap.1130/126/99 spese manutenzione parco veicoli	1	4.000,00
Cap.6770/569/99 acquisto mezzi tecnici per miglioramento servizi di vigilanza	1	5.000,00

**comma 4 lett c), comma 5 bis, quota minima 50% di 158.500,00** **79.250,00**

Cap.1120/124/99 Spese per miglioramento traffico stradale e sicurezza urbana	1	16.250,00
Cap.1130/261/1 Progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana alla sicurezza stradale e potenziamento dei servizi notturni	1	45.000,00
Cap.1130/127/2 Sp.previdenza complem. personale di P.M. ex art 21 L.R. 31/2008	1	18.000,00

**Importo totale destinato con delibera di G.C. n.127 del 18/02/2020** **198.125,00**

La quota vincolata è destinata interamente al titolo 1 spesa corrente, non risultando destinato alcun importo al titolo 2 della spesa in conto capitale.

L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente ha suddiviso nel bilancio le risorse relative alle sanzioni amministrative da Codice della Strada sulla base delle indicazioni fornite con il D.M. 29/08/2018.

*La Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 1/SEZAUT/2019/QMIG del 21.12.2018 ha enunciato il seguente principio di diritto: “ai fini della corretta quantificazione della quota del 50 % dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all'art. 142, comma 12-bis, del Dlgs. 285/1992, attribuita all'ente da cui dipende l'organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all'accertamento e alla notifica delle stesse e quelle successive relative alla riscossione della sanzione”.*

**Proventi dei beni dell'ente**

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>Previsione 2020</b>	<b>Previsione 2020</b>	<b>Previsione 2021</b>
canoni di locazione per installazione impianti di telefonia cellulare	19.400,00	19.400,00	19.400,00
<b>canoni di locazione</b>	<b>19.400,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>19.400,00</b>
fitti attivi	44.751,18	44.751,18	44.751,18
<b>fitti attivi</b>	<b>44.751,18</b>	<b>44.751,18</b>	<b>44.751,18</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>64.151,18</b>	<b>64.151,18</b>	<b>64.151,18</b>

	<b>FCDE 2020</b>	<b>FCDE 2020</b>	<b>FCDE 2021</b>
canoni di locazione per installazione impianti di telefonia cellulare	0,00	0,00	0,00
fitti attivi	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo Crediti Dubbia Esigibilità</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

**Proventi dei servizi pubblici**

Il dettaglio delle previsioni di proventi (comprensivi dei contributi/trasferimenti) e costi dei servizi dell'ente dei servizi a domanda individuale è il seguente:

Servizio	entrate/proventi Previsione 2020	spese/costi Previsione 2020	% di copertura
Casa riposo anziani	931.634,98	1.054.939,44	88,31%
Mense scolastiche	178.071,87	223.020,00	79,85%
Trasporto scolastico	30.000,00	96.000,00	31,25%
Campo solare	53.659,31	81.133,00	66,14%
Stabilimenti balneari	50.600,00	17.500,00	289,14%
Parcometri	148.000,00	0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>1.391.966,16</b>	<b>1.472.592,44</b>	<b>94,52%</b>

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) in corrispondenza delle previsioni di cui sopra è così quantificato:

Servizio	Previsione entrata 2020	FCDE 2020	Previsione entrata 2021	FCDE 2021	Previsione entrata 2022	FCDE 2022
Casa riposo anziani	931.634,98	19.325,11	931.634,98	20.342,23	931.634,98	20.342,23
Mense scolastiche	178.071,87	0,00	178.071,87	0,00	178.071,87	0,00
Trasporto scolastico	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Campo solare	53.659,31	0,00	53.659,31	0,00	53.659,31	0,00
Stabilimenti balneari	50.600,00	0,00	50.600,00	0,00	50.600,00	0,00
Parcometri	148.000,00	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.391.966,16</b>	<b>19.325,11</b>	<b>1.391.966,16</b>	<b>20.342,23</b>	<b>1.391.966,16</b>	<b>20.342,23</b>

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

L'organo esecutivo con deliberazione n. 25 del 18/02/2020, allegata al bilancio, ha riconfermato le tariffe in vigore, come determinate per l'anno 2019 con la delibera di Giunta Comunale n. 13 del 29.01.2019 con la quale era stata stabilita la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale.

L'Organo di Revisione prende atto che l'ente con apposite deliberazioni ha confermato con effetto dal 01/01/2020 le seguenti tariffe:

- servizi a domanda individuale,
- Imposta comunale sulla pubblicità,
- Diritti sulle pubbliche affissioni,
- Cosap (occupazione permanente ed occupazioni temporanee),
- altre tariffe relative ai servizi amministrativi esistenti.

Sulla base dei dati di cui sopra e tenuto conto del dato storico sulla parziale esigibilità delle rette e contribuzione per i servizi pubblici a domanda è previsto nella spesa un fondo svalutazione crediti

pari ad Euro 19.325,11 per l'anno 2020, Euro 20.342,23 per l'anno 2021 ed Euro 20.342,23 per l'anno 2022.

## **B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI**

Le previsioni degli esercizi 2020-2022 per macro-aggregati di spesa corrente è la seguente:

*Sviluppo previsione per aggregati di spesa:*

<b>SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI</b>				
<b>PREVISIONI DI COMPETENZA</b>				
<b>TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA</b>		<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
101	Redditi da lavoro dipendente	4.001.322,83	3.689.523,80	3.689.523,80
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	247.900,00	246.100,00	246.100,00
103	Acquisto di beni e servizi	8.302.347,19	7.788.282,95	7.796.592,95
104	Trasferimenti correnti	4.245.887,59	4.245.101,47	4.245.101,47
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	351.977,60	310.472,59	268.589,89
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	15.200,00	15.140,00	15.140,00
110	Altre spese correnti	884.365,24	909.350,39	887.416,39
<b>Totale</b>		<b>18.049.000,45</b>	<b>17.203.971,20</b>	<b>17.148.464,50</b>

### **Spese di personale**

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2020/2022, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

- con l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad Euro 4.295.372,14,
- con i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009;

L'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:

Spesa del personale	Media 2011/13	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Spese macroaggregato 101	4.034.938,00	3.687.530,72	3.687.530,72	3.687.530,72
Spese macroaggregato 103	105.217,81	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Irap macroaggregato 102	239.812,69	222.669,46	222.669,46	222.669,46
Altre spese	1.366,67	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale spese di personale (A)</b>	<b>4.381.335,17</b>	<b>3.912.600,18</b>	<b>3.912.600,18</b>	<b>3.912.600,18</b>
(-) Componenti escluse (B)	85.963,03	252.550,59	176.907,90	176.907,90
<b>(=) Componenti assoggettate al limite di spesa (A-B)</b>	<b>4.295.372,14</b>	<b>3.660.049,59</b>	<b>3.735.692,28</b>	<b>3.735.692,28</b>

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/2006 o comma 562)

La previsione per gli anni 2020, 2021 e 2022 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/201 che era pari ad Euro 4.295.372,14

### **Spese per incarichi di collaborazione autonoma**

(art.7 comma 6, Dlgs. 165/2001)

Si raccomanda all'Ente di stipulare contratti di collaborazione con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Si rammenta all'Ente l'importanza di dotarsi di un regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 112/2008 e di provvedere altresì al conseguente aggiornamento - con obbligo di trasmissione tempestiva alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente.

Si invita altresì l'Ente a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico, del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge.

### **Spese per acquisto beni e servizi**

In merito ai vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, si rappresenta che sono intervenute delle modifiche da parte della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/2019) la quale, al contrario, non ha modificato i vincoli di spesa stabiliti dall'art. 1, commi 146 e 147 della Legge 228/2012 (in materia di consulenza informatica).

In particolare, precedentemente alla Manovra 2020 erano previste delle agevolazioni riservate dall'art.1, comma 905 della Legge 145/2018 ai comuni e forme associative che approvavano il bilancio di previsione entro il 31/12 dell'anno precedente e che avevano rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della Legge 243/2012; pertanto

la previsione di spesa doveva tenere conto delle riduzioni disposte dall'art. 6 del DL 78/2010 qualora l'ente rientrasse nella fattispecie di cui all'art. 21 bis comma 2 del DL 50/2017 (per i comuni e le forme associative che approvavano il bilancio di previsione entro il 31/12 dell'anno precedente e che avevano rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della Legge 243/2012).

Con il comma 2 dell'articolo 57 della Legge di Bilancio 2020, si attesta che *"a decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi e enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa per formazione di cui all' articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"*.

L'art. 57, comma 2 bis, della Legge di Bilancio 2020 ha abrogato le seguenti limitazioni di spese per l'acquisto di beni e servizi:

1. i limiti di spesa per **studi ed incarichi di consulenza** pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7, DL 78/2010),
2. i limiti di spesa per **relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza ed incarichi di consulenza** pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 8, DL 78/2010),
3. il divieto di effettuare **sponsorizzazioni** (art. 6, comma 9, DL 78/2010),
4. i limiti delle **spese per missioni** per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12, DL 78/2010),
5. i limiti di spesa per la **formazione del personale** in precedenza fissato al 50% della relativa spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 13, DL 78/2010),
6. i limiti di spesa per **acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture**, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2, DL 95/2012).

Non risultando invece abrogati i vincoli in materia di **consulenza informatica** previsti dall'art. 1, commi 146 e 147, Legge 228/2012, pertanto l'Organo di Revisione, relativamente ai vigenti vincoli sulle spese per l'informatica raccomanda all'Ente - nel caso di spese effettuate senza fare ricorso agli strumenti telematici previsti dal Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) e dalla Centrale acquisti della pubblica amministrazione italiana (Consip) - la riduzione del 50% rispetto alla spesa media del triennio 2011/2013 (art. 1, comma 512-516 Legge 208/2015) con l'utilizzo in via prioritaria dei risparmi derivanti dal rispetto del predetto vincolo di spesa per investimenti in materia di innovazione tecnologica.

L'Organo di Revisione raccomanda altresì all'Ente di conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati in cui occorre provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici non ammettendo alcun rinnovo, consentendo un'eventuale proroga dell'incarico originario in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico. Si rammenta all'Ente che la violazione della disposizione di cui al comma in argomento è valutabile al fine della responsabilità amministrativa e disciplinare del dirigente.

*La Corte costituzionale con sentenza n. 139 del 2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera 26 del 20/12/2013, hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo ed è consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente.*

*Si tenga presente che il DL 50/2017 all'art. 21-bis prevede che a decorrere dall'esercizio 2018 le seguenti limitazioni e i seguenti vincoli:*

- a) all'articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13, del Decreto-Legge 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge 122/2010;*
- b) all'articolo 27, comma 1, del Decreto-Legge 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge 133/2008*

*non si applicano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della Legge 24 243/2012.*

*Il comma 905 della Legge di bilancio 2019 (145/2018) introduce alcune semplificazioni per i comuni (e le loro forme associative) condizionate all'approvazione dei bilanci entro i termini ordinari previsti dal TUEL, ossia il rendiconto entro il 30 aprile dell'anno successivo e il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento. Le norme che non trovano applicazione sono le seguenti:*

- commi 4 e 5 dell'articolo 5 della Legge n67/1987, relativo all'obbligo di comunicazione al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico. L'obbligo riguarda tutte le amministrazioni pubbliche anche in caso di dichiarazione negativa. A norma del comma 5, sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti;*
- comma 594, articolo 2, della Legge 244/2007, il quale dispone che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche (di cui all'art.1, co.2, del Dlgs. 165/2001), adottano **piani triennali** per l'individuazione di misure finalizzate alla **razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali**, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;*
- commi 12 e 14 dell'articolo 6 del DL 78/2010, relativi alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi. In sintesi, il comma 12 prevede che le amministrazioni pubbliche non possono effettuare **spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009**. Il comma 14 dispone che a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche non possono **effettuare spese per autovetture** (acquisto, manutenzione, noleggio, buoni taxi), **per un ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009**;*
- comma 1-ter dell'articolo 12 del DL 98/2011, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, effettuano **operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate***

*documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento;*

- *comma 2 dell'articolo 5 del DL 95/2012, che dispone che a decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per autovetture, di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011;*
- *articolo 24 del DL 66/2014, che riguarda le norme in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare, la disposizione in questione prevede specifici obblighi volti a ridurre le spese concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili, anche attraverso il recesso contrattuale.*

### **Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)**

*Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 Dlgs. 118/2011 e esempio n. 5*

L'Organo di Revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento.

L'Ente non ha esercitato la facoltà di cui ai commi 1015 e 1016 della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) di "riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 nella missione «Fondi e Accantonamenti» ad un valore pari all'80 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità" prevista al verificarsi delle condizioni stabilite nei commi 1015, 1016 e 1017 della Legge 145/2018:

*Comma 1015. Nel corso del 2019 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 nella missione «Fondi e Accantonamenti» ad un valore pari all'80 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:*

*a) con riferimento all'esercizio 2018 l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;*

*b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine del 2018 si è ridotto del 10 per cento rispetto a quello del 2017, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.*

*1016. La facoltà di cui al comma 1015 può essere esercitata anche dagli enti locali che, pur non soddisfacendo i criteri di cui al medesimo 1015, rispettano entrambe le seguenti condizioni:*

*a) l'indicatore di tempestività dei pagamenti, al 30 giugno 2019, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nel semestre sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;*

*b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato al 30 giugno 2019 si è ridotto del 5 per cento rispetto a quello al 31 dicembre 2018, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.*

*Comma 1017. I commi 1015 e 1016 non si applicano agli enti che, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini previsti dalla legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che, con riferimento ai mesi precedenti all'avvio di SIOPE+ di cui all'articolo 14, commi 8-bis e 8-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture.”*

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2019-2021 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.

*Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.*

*Inoltre, l'importo indicato nel prospetto del FCDE deve essere uguale a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.*

*Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE.*

*Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate rimosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.*

*Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.*

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato.

I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il seguente **metodo “a”**:

- a) **media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);**
- b) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e lo 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi,
- c) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e lo 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio).

*La possibilità di considerare al numeratore il totale degli incassi c/competenza e in c/residui è limitata agli esercizi del periodo considerato in cui non era in vigore la contabilità armonizzata. Con riferimento agli esercizi in cui sono entrati in vigore i nuovi principi, invece, il numeratore è formato solo dalle riscossioni in conto competenza. Sempre con riferimento a questi esercizi armonizzati gli enti hanno facoltà di determinare il rapporto tra incassi di competenza e relativi accertamenti, considerando anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo, in conto residui a valore su accertamenti dell'anno precedente e facendo slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media indietro di un anno:*

$$\frac{\text{incassi di competenza es. } X + \text{incassi esercizio } X+1 \text{ in c/residui } X (*)}{\text{Accertamenti esercizio } X}$$

*(specificare se l'ente si è avvalso di tale facoltà e se ha utilizzato metodi di calcolo diversi).*

*(\* riferimento FAQ Arconet 25 del 26.10.2017 e 26 del 27.10.2017)*

*Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione del nuovo ordinamento contabile erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.*

*Si fa presente che enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.*

*(specificare se l'ente si è avvalso di tale facoltà).*

#### Importo minimo

*Il comma 882 dell'art. 1 della Legge 205/2017, modifica il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.*

*In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:*

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- dal 2021 per l'intero importo.

*N.B. La Legge di Bilancio 2019 (145/2018), in tema di FCDE prevede al comma 1015 che: "Nel corso del 2019 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 nella missione «Fondi e Accantonamenti» ad un valore pari all'80 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:*

- a) *con riferimento all'esercizio 2018 l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute*

*nell'esercizio 2018 sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;*

- b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del Dlgs 33/2013, rilevato alla fine del 2018 si è ridotto del 10 per cento rispetto a quello del 2017, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione."*

*Inoltre, al comma 1016 prevede che "La facoltà di cui al comma 1015 può essere esercitata anche dagli enti locali che, pur non soddisfacendo i criteri di cui al medesimo 1015, rispettano entrambe le seguenti condizioni:*

- a) l'indicatore di tempestività dei pagamenti, al 30 giugno 2019, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nel semestre sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;*
- b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato al 30 giugno 2019 si è ridotto del 5 per cento rispetto a quello al 31 dicembre 2018, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione."*

*Il comma 1017 prevede che "I commi 1015 e 1016 non si applicano agli enti che, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini previsti dalla legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che, con riferimento ai mesi precedenti all'avvio di SIOPE+ di cui all'articolo 14, commi 8-bis e 8-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture".*

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'Organo di Revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2022 risulta come dai seguenti prospetti:

**Composizione dell'accantonamento al FCDE anni 2020 – 2021 - 2022:**

<b>Esercizio finanziario 2020</b>					
<b>TITOLI</b>	<b>BILANCIO 2020 (a)</b>	<b>ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)</b>	<b>ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)</b>	<b>DIFF. d=(c-b)</b>	<b>% (e)=(c/a)</b>
<b>TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>	14.792.852,12	380.603,86	380.603,86	0,00	0,03
<b>TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	1.799.489,13	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	3.509.504,44	107.945,16	107.945,16	0,00	0,03
<b>TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	7.669.915,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT.FINANZIARIE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>27.771.760,74</b>	<b>488.549,02</b>	<b>488.549,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE</b>	20.101.845,69	488.549,02	488.549,02	0,00	0,02
<b>DI CUI FCDE IN C/CAPITALE</b>	7.669.915,05	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Esercizio finanziario 2021</b>					
<b>TITOLI</b>	<b>BILANCIO 2021 (a)</b>	<b>ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)</b>	<b>ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)</b>	<b>DIFF. d=(c-b)</b>	<b>% (e)=(c/a)</b>
<b>TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>	14.792.852,12	400.635,64	400.635,64	0,00	0,03
<b>TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	787.273,93	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	3.354.471,91	113.626,48	113.626,48	0,00	0,03
<b>TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>19.539.597,96</b>	<b>514.262,12</b>	<b>514.262,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
<b>DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE</b>	18.934.597,96	514.262,12	514.262,12	0,00	0,03
<b>DI CUI FCDE IN C/CAPITALE</b>	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio finanziario <u>2022</u>					
TITOLI	BILANCIO 2022 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c- b)	% (e)=(c/a)
<b>TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>	14.792.852,12	400.635,64	400.635,64	0,00	0,03
<b>TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	787.273,93	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	3.354.471,91	113.626,48	113.626,48	0,00	0,03
<b>TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	533.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT.FINANZIARIE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>19.467.597,96</b>	<b>514.262,12</b>	<b>514.262,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
<b>DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE</b>	18.934.597,96	514.262,12	514.262,12	0,00	0,03
<b>DI CUI FCDE IN C/CAPITALE</b>	533.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

### Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, rientra nei limiti previsti dall'art. 166 del TUEL (non inferiore allo 0,30 % e non superiore al 2,00 % del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio), come dimostrato dal seguente prospetto:

DENOMINAZIONE	2020	%
<i>Spese correnti (titolo 1) - previsione competenza</i>	18.049.000,45	
<i>Quota minima fondo di riserva di competenza (0,30%)</i>	54.147,00	0,30%
<i>Quota massima fondo di riserva di competenza (2,00%)</i>	360.980,01	2,00%
<b>FONDO DI RISERVA DI COMPETENZA 2020 (0,48%)</b>	<b>86.686,52</b>	<b>0,48%</b>

DENOMINAZIONE	2021	%
<i>Spese correnti (titolo 1) - previsione competenza</i>	17.203.971,20	
<i>Quota minima fondo di riserva di competenza (0,30%)</i>	51.611,91	0,30%
<i>Quota massima fondo di riserva di competenza (2,00%)</i>	344.079,42	2,00%
<b>FONDO DI RISERVA DI COMPETENZA 2021 (0,49%)</b>	<b>83.458,57</b>	<b>0,49%</b>

DENOMINAZIONE	2022	%
Spese correnti (titolo 1) - previsione competenza	17.148.464,50	
Quota minima fondo di riserva di competenza (0,30%)	51.445,39	0,30%
Quota massima fondo di riserva di competenza (2,00%)	342.969,29	2,00%
<b>FONDO DI RISERVA DI COMPETENZA 2022 (0,48%)</b>	<b>81.524,57</b>	<b>0,48%</b>

L'Organo di Revisione raccomanda all'Ente di riservare la metà della quota minima del fondo di riserva alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

*N.B. La metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.*

### **Fondi per spese potenziali**

L'Organo di Revisione ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20 del fondo rischi contenzioso, con particolare riferimento a quello sorto nell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).

L'Ente ha provveduto a stanziare nel bilancio 2020-2022 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali.

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali (1):

FONDO	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Accantonamento per contenzioso	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per perdite organismi partecipati	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per indennità fine mandato Sindaco	2.913,96	2.913,96	2.913,96
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>41.913,96</b>	<b>41.913,96</b>	<b>41.913,96</b>

(1) *Legenda tabella:*

a) accantonamenti per contenzioso

*sulla base del punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al Dlgs. 118/2011), secondo cui l'organo di revisione deve provvedere a verificare la congruità degli accantonamenti.*

b) accantonamenti per indennità fine mandato

*sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al Dlgs. 118/2011);*

c) accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati

**Accantonamento complessivo per spese potenziali confluito nel risultato di amministrazione nell'ultimo rendiconto approvato**

		<b>Rendiconto anno: 2018</b>
Fondo rischi contenzioso		0,00
Fondo oneri futuri		0,00
Fondo perdite società partecipate		275.000,00
Altri fondi:		119.566,40
* rinnovo contratto dirigenti	12.563,60	
* passività potenziali	107.002,80	

*A fine esercizio come disposto dall'art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.*

**Fondo di riserva di cassa**

L'Organo di Revisione rileva che il fondo di riserva di cassa pari ad Euro 86.686,52 rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL *(non inferiore allo 0,2 per cento degli stanziamenti di cassa delle spese finali di Euro 36.596.425,35).*

DENOMINAZIONE	2020	%
<i>Spese correnti (titolo 1) - previsioni di cassa</i>	28.161.413,31	
<i>Spese in conto capitale (titolo 2) - previsioni di cassa</i>	8.435.012,04	
<i>Spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3) - previsioni di cassa</i>	0,00	
<b>TOTALE SPESE FINALI - previsione di cassa</b>	<b>36.596.425,35</b>	
<i>Quota minima fondo di riserva di cassa (0,20%)</i>	73.192,85	<b>0,20%</b>
<b>FONDO DI RISERVA DI CASSA (0,24%)</b>	<b>86.686,52</b>	<b>0,24%</b>

**Fondo di garanzia dei debiti commerciali**

*L'art. 1 – comma 859 – della Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019. ha previsto che a partire dall'anno 2020, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della Legge 196/2009:*

- se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2019) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2018) di almeno il 10%.  
In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio*

- *se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi)*

*devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.*

*Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:*

- a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.*

*Inoltre, il comma 857 prevede che nell'anno 2020, le suddette misure di accantonamento al Fondo sono raddoppiate nei confronti degli enti di cui al comma 849 che non hanno richiesto l'anticipazione di liquidità entro il termine di cui al comma 853 e che non hanno effettuato il pagamento dei debiti entro il termine di cui al comma 854.*

*Il successivo comma 862 prescrive che entro il 31 gennaio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni, con delibera di Giunta, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.*

*Inoltre, ai sensi del comma 868, a decorrere dal 2020, le misure di cui al comma 862, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.*

L'Organo di Revisione raccomanda all'Ente di procedere nel corso dell'esercizio, con periodicità trimestrale, alla pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito istituzionale dell'ammontare complessivo dei debiti di cui all'art. 33 del Dlgs. 33/2013.

L'Organo di Revisione raccomanda altresì all'Ente di trasmettere alla Piattaforma elettronica, entro il termine previsto, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla data del 31 dicembre e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

## **ORGANISMI PARTECIPATI**

Nel corso del triennio 2020-2022 l'Ente non prevede di esternalizzare alcun servizio tramite organismi partecipati.

L'Organo di Revisione dà atto della pubblicazione nei rispettivi siti internet dei bilanci d'esercizio approvati dagli organismi partecipati.

### **Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.Lgs. 175/2016)**

L'Ente ha provveduto, in data 23/12/2019 (vale a dire entro il termine normativamente stabilito del 31/12/2019) con proprio provvedimento motivato (deliberazione di Consiglio Comunale n. 51) all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, mediante approvazione della revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 31/12/2018 (art. 20, commi 1 e 2 e comma 4 Dlgs. 175/2016), non prevedendo un nuovo piano di razionalizzazione e deliberando, in particolare, quanto segue:

- “... 1. di prendere atto dello stato di attuazione del piano di razionalizzazione adottato dall'Ente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 28.12.2018 riferito alle partecipazioni detenute al 31/12/2017, come da allegato A;*
- 2. di approvare la ricognizione al 31/12/2018 delle società in cui il Comune di Pietra Ligure detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato B),*
- 3. di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;*
- 4. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate; ...”*

L'Organo di Revisione dà atto che l'Ente ha adempiuto all'obbligo di comunicare l'esito di tale ricognizione alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità previste dall'art. 17 del DL 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014.

L'Organo di Revisione raccomanda all'Ente la trasmissione alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall'art.15 del Dlgs. 175/2016 - per il tramite dell'applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del Tesoro - del provvedimento di revisione periodica (ordinaria) delle partecipazioni pubbliche e del censimento delle partecipazioni (art. 20 Dlgs. 175/2016 – T.U.S.P.) e dei rappresentanti al 31/12/2018 (art. 17 DL 90/2014).

L'Organo di Revisione evidenzia altresì che alla data di stesura del presente parere la rilevazione è in corso di acquisizione, non essendo ancora scaduto il termine per i due suddetti adempimenti e che i canali telematici dell'applicativo in argomento resteranno aperto per l'invio delle comunicazioni fino al 15/05/2020.

### **Garanzie rilasciate**

Si dà atto che non sono state rilasciate garanzie a favore degli organismi partecipati dall'Ente.

**SPESE IN CONTO CAPITALE**

**Finanziamento spese in conto capitale**

Le spese in conto capitale previste negli anni 2020, 2021 e 2022 sono finanziate come segue:

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	802.678,64	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	7.669.915,05	605.000,00	533.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	75.000,00	13.000,00	19.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	603.360,00	7.000,00	7.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	9.013.953,69 0,00	612.000,00 0,00	540.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	13.000,00	13.000,00	19.000,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Investimenti senza esborsi finanziari**

Sono programmati per gli anni 2020-2022 altri investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie) rilevati in bilancio nell'entrata e nella spesa come segue:

<b>Investimenti senza esborsi finanziari</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Opere a scomputo di permesso di costruire	689.019,98	112.000,00	0,00
Acquisizioni gratuite da convenzioni urbanistiche	0,00	0,00	0,00
Apporti di capitale da privati per realizzazione di opere pubbliche	0,00	0,00	0,00
Permute	0,00	0,00	0,00
Project financing	0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili ex art. 191 Dlgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>689.019,98</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>

L'Ente non intende acquisire alcun bene con contratto di locazione finanziaria:

**Limitazione acquisto immobili (\*)**

La spesa prevista per acquisto immobili rispetta le condizioni di cui all'art. 1, comma 138 L. 228/2012, fermo restando quanto previsto dall'art.1 4 bis D.L. 50/2017.

*(Poiché la regola generale è il divieto di procedere ad acquisti immobiliari, ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 12 del D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 111/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa, gli enti territoriali effettuano operazioni di acquisto di immobili solo se:*

- a) siano comprovate documentalmente l'indispensabilità (assoluta necessità per obbligo giuridico) e l'indilazionabilità (impossibilità oggettiva) attestate dal responsabile del procedimento;*
- b) la congruità del prezzo sia attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Deve essere acquisita prima della definizione delle operazioni di acquisto;*
- c) delle predette operazioni sia data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'Ente.)*

*(\*) Si evidenzia che questa limitazione è disapplicata dal comma 905 della Legge di bilancio 2019 (145/2018) che introduce alcune semplificazioni per i comuni (e le loro forme associative) condizionate all'approvazione dei bilanci entro i termini ordinari previsti dal TUEL, ossia il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo e il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento.*

**INDEBITAMENTO**

L'Organo di Revisione ha verificato che la Missione 50 riporta al programma 1 tutti gli interessi passivi su operazioni di indebitamento e al programma 2 tutte le quote capitale della rata di ammortamento.


**L'indebitamento dell'Ente subisce la seguente evoluzione:**

<i>riferimento temporale</i>	<i>impegni rendiconto</i> 2018	<i>previsioni definitive</i> 2019	<i>previsioni</i> 2020	<i>previsioni</i> 2021	<i>previsioni</i> 2022
Residuo debito (+)	16.708.026,42	15.158.227,21	14.306.171,34	12.597.591,07	10.873.964,31
Nuovi prestiti (+)	0,00	764.000,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	1.549.799,21	1.603.055,71	1.708.580,27	1.723.626,76	1.779.133,46
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/-	0,00	-13.000,16	0,00	0,00	0,00
<b>Totale fine anno</b>	<b>15.158.227,21</b>	<b>14.306.171,34</b>	<b>12.597.591,07</b>	<b>10.873.964,31</b>	<b>9.094.830,85</b>

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2020, 2021 e 2022 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'art. 204 del TUEL e nel rispetto dell'art. 203 del TUEL.

**Interessi passivi e oneri finanziari diversi**

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale - al netto degli eventuali interessi passivi su anticipazioni di tesoreria - registra nel triennio 2020/2022 la seguente evoluzione:



**Percentuale di incidenza interessi passivi sulle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente**

Anno	2018	2019	2020	2021	2022
<i>referimento temporale degli interessi passivi</i>	<i>impegni rendiconto 2018</i>	<i>previsioni definitive 2019</i>	<i>previsioni 2020</i>	<i>previsioni 2021</i>	<i>previsioni 2022</i>
Oneri finanziari	455.177,46	414.504,98	351.977,60	310.472,29	268.589,89
Quota Capitale	1.549.799,21	1.603.055,71	1.708.580,27	1.723.626,76	1.779.133,46
<b>Totale</b>	<b>2.004.976,67</b>	<b>2.017.560,69</b>	<b>2.060.557,87</b>	<b>2.034.099,05</b>	<b>2.047.723,35</b>

La previsione di spesa per gli anni 2020, 2021 e 2022 per interessi passivi ed oneri finanziari diversi, è congrua e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'art. 204 del TUEL, come calcolato nel seguente prospetto:

<i>referimento temporale delle entrate</i>	<i>accertamenti rendiconto 2016</i>	<i>accertamenti rendiconto 2017</i>	<i>accertamenti rendiconto 2018</i>	<i>previsioni definitive 2019</i>	<i>previsioni 2020</i>
Entrate titolo I	14.044.221,74	14.199.389,35	14.718.364,06	14.584.852,12	14.792.852,12
Entrate titolo II	1.104.465,81	856.171,30	925.412,31	896.172,73	1.799.489,13
Entrate titolo III	4.150.715,57	3.969.109,76	3.542.722,72	3.894.415,85	3.509.504,44
<b>Entrate correnti</b>	<b>19.299.403,12</b>	<b>19.024.670,41</b>	<b>19.186.499,09</b>	<b>19.375.440,70</b>	<b>20.101.845,69</b>
<b>incidenza %</b>	<b>2,359%</b>	<b>2,179%</b>	<b>1,835%</b>	<b>1,602%</b>	<b>1,336%</b>
Limite art.204 Tuel	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

L'Organo di Revisione ricorda che ai sensi dell'art.10 della Legge 243/2012:

- il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento,
- le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti,
- le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione.

*N.B. I commi da 961 a 964 della legge di Bilancio 2019 (145/2018) consentono l'apertura di una tornata di rinegoziazione dei mutui rimasti nella titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze dopo la riforma della Cassa depositi e prestiti del 2003, sui quali Cdp mantiene*

*esclusivamente la gestione operativa. I destinatari sono i Comuni, le Province e le Città metropolitane.*

*Per quanto disposto dal comma 963 della legge di bilancio 2019, il MEF ha emanato il decreto 30 agosto 2019 contenente i criteri e le modalità per la rinegoziazione dei mutui di Comuni, Province e Città metropolitane rimasti nella titolarità del MEF e formalmente gestiti dalla Cassa depositi e prestiti. La rinegoziazione riguarda i mutui per i quali il tasso di interesse dei nuovi piani di ammortamento previsto dal DM risulti inferiore a quello dei piani di ammortamento originari, ferme restando i requisiti per l'ammissione alla rinegoziazione già previsti dal comma 962. Sul sito del MEF-Dipartimento del Tesoro sono disponibili il testo del decreto, lo schema di contratto con Cdp, e l'elenco delle posizioni debitorie di ciascun ente locale.*

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente non ha previsto l'estinzione anticipata di prestiti.

## OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'Organo di Revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

### **a) Riguardo alle previsioni di parte corrente**

Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle previsioni definitive 2020-2022,
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del Dlgs. 267/2000,
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato, fatta salva la rideterminazione da effettuarsi prima dell'approvazione del conto consuntivo 2019,
- di eventuali reimputazioni di entrata,
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata,
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP,
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale,
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente,
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese,
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali,
- dei vincoli disposti per il rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tenuto conto della Legge 145/2018,
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità,
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali.

### **b) Riguardo alle previsioni per investimenti**

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compresa la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le reimputazioni di entrata.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici ed il cronoprogramma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti i finanziamenti previsti.

**c) Riguardo agli equilibri di finanza pubblica**

Sulla base delle previsioni contenute nello schema di bilancio, l'Ente può conseguire gli equilibri di finanza pubblica nel triennio 2020-2022, così come definiti dalla Legge di Bilancio 145/2018.

**d) Riguardo alle previsioni di cassa**

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza - tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni - e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi ed alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

**e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP)**

L'Organo di Revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'articolo 13 della Legge 196/2009, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-quinquies dell'art. 9, D.L. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

## **CONCLUSIONI**

Sulla base di quanto evidenziato, rilevato e proposto in analisi nei punti precedenti della presente Relazione ai quali si rimanda e tenuto conto:

- del parere espresso sulla Nota di aggiornamento al DUP,
  - dei pareri espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente sul Bilancio di Previsione,
  - delle variazioni rispetto all'anno precedente,
  - della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa;
- 
- visto il Dlgs. 267/2000, contenente il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali,
  - visto in particolare l'art. 239 dello stesso Dlgs. 267/2000,
  - tenuto altresì conto delle variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente,
  - tenuto infine conto dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale;

### ***L'ORGANO DI REVISIONE***

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'Ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del Dlgs. 118/2011 e dai principi contabili applicati n. 4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo,
- ha rilevato la congruità, la coerenza interna e l'attendibilità contabile delle previsioni in esso contenute,

- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità, con le previsioni proposte, di rispettare gli equilibri di finanza pubblica, così come disposti dalla Legge di Bilancio 2019 (145/2018);

***tutto ciò premesso***

nell'invitare il Consiglio Comunale e la Giunta a tener presenti le osservazioni formulate nell'ambito della presente relazione, al fine di assicurare l'attendibilità delle impostazioni adottate e migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità della gestione dell'Ente,

***esprime parere FAVOREVOLE***

sulla proposta di Bilancio di previsione 2020-2022 e sui documenti ad esso allegati, avendo rilevato la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabile delle previsioni in esso contenute

***raccomandando all'Ente***

di rideterminare il Fondo Pluriennale Vincolato prima dell'approvazione del conto consuntivo 2019 e, in caso di eventuali variazioni sulle normative applicate nella redazione di tale documento, di apportare le modifiche necessarie.

L'Organo di Revisione  
(Dott.ssa Monica SCIBILIA)

Firmato digitalmente



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Dlgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.